

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 16/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1750]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando che:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/567 della Commissione, del 6 aprile 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprololo, cyflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen in o su determinati prodotti ⁽¹⁾ deve essere integrato all'accordo SEE.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0567**: Regolamento (UE) 2016/567 della Commissione, del 6 aprile 2016 (GU L 100 del 15.4.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0567**: Regolamento (UE) 2016/567 della Commissione, del 6 aprile 2016 (GU L 100 del 15.4.2016, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2016/567 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 100 del 15.4.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.